

Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011 in materia di operazioni di verifica dei distributori di carburanti MID, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica metrica ai sensi della normativa nazionale.

Dopo la direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, sono frequenti i casi in cui presso i punti di vendita carburanti vengono installati distributori conformi alla normativa comunitaria associati ad apparecchiature ausiliarie (self service) approvate secondo la normativa nazionale.

La Commissione europea, a seguito di una richiesta di chiarimenti riguardo alla possibilità di associare distributori di carburanti conformi alla normativa comunitaria con apparecchiature approvate ai sensi della normativa nazionale, ha confermato che durante il periodo transitorio di applicazione della direttiva MID (fino al 30 ottobre 2016) un distributore di carburante conforme alla MID può essere collegato ad un'apparecchiatura ausiliaria approvata a livello nazionale e che l'onere della prova del corretto funzionamento dell'associazione spetta al fabbricante che esegue il collegamento.

Considerato che la problematica dell'associazione riguarda anche gli altri Paesi UE, la Commissione europea ha presentato alle riunioni del gruppo "Strumenti di misura" del 17 giugno 2011 e del 19-20 settembre 2011 a Bruxelles un documento di carattere generale nel quale vengono confermati i principi contenuti nella nota inviata all'Italia.

Tenendo conto delle indicazioni della Commissione europea è stata adottata la direttiva ministeriale 14 ottobre 2011 con il fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure da seguire per le operazioni di associazione di distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE con apparecchiature ausiliarie conformi alle norme nazionali.

La scelta dello strumento amministrativo di indirizzo risulta in linea con l'assetto anteriore del settore in cui tale strumento è stato precedentemente utilizzato; in modo simile infatti, sia la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2011, di indirizzo e coordinamento in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti conformi alla MID, pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 2011, sia la Direttiva del Ministro delle attività produttive del 4 aprile 2003, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di verifica periodica degli strumenti di misura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2003, già andavano a disciplinare la materia e, in particolare, quella del 2003, anche la verifica di distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie.

La nuova direttiva ministeriale presenta alcuni elementi innovativi rispetto all'attuale prassi operativa in materia di controlli su distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie ed in particolare:

- il fabbricante metrico che esegue il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria ai distributori in servizio, dopo aver accertato il corretto funzionamento dell'associazione, compila il libretto metrologico e la lista di controllo (checklist) (art. 4, comma 3);
- il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale per l'apparecchiatura ausiliaria o per il sistema di cui la stessa fa parte, fornisce dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dall'apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di carburanti (art. 4, comma 4);
- le targhe con le iscrizioni che i fabbricanti applicano sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo (art. 5, comma 3).

Nel dettaglio lo schema di direttiva consta di 6 articoli e di 2 allegati:

L'art. 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.

L'art. 2 riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.

L'art. 3 stabilisce che le disposizioni e le procedure finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione sono riportate nell'allegato I.

L'art. 4 chiarisce sulla base delle disposizioni vigenti come operare riguardo all'associazione dell'apparecchiatura ausiliaria con i distributori ed in particolare alle procedure che i fabbricanti titolari dell'approvazione dell'apparecchiature ausiliarie e quelli incaricati del collegamento devono seguire; al comma 5 viene inoltre evidenziato che il fabbricante titolare dell'approvazione dell'apparecchiatura ausiliaria debba fornire copia della dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati.

L'art. 5 precisa le iscrizioni da riportare sulle apparecchiature ausiliarie e sui distributori prevedendo che le targhe con dette iscrizioni siano realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

L'art. 6 fissa le disposizioni transitorie di applicazione della direttiva e prevede che i distributori di carburante e le apparecchiature ausiliarie associate, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono adeguarsi alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva in occasione della prima verifica periodica.

L'Allegato I descrive le procedure per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie e le prove da effettuare.

L'Allegato II, infine, riporta un modello di lista di controllo (checklist) da compilare a seguito dell'accertamento di quanto previsto all'allegato I.